

Fatto

Un bambino di ventuno mesi, iscritto presso un asilo nido, subiva lo schiacciamento della falange distale del terzo dito della mano sinistra a causa della chiusura della porta dell'aula durante l'orario scolastico. I genitori convenivano in giudizio l'istituto scolastico e due insegnanti. Una delle insegnanti aveva terminato il proprio turno di lavoro e consegnato gli alunni alla collega subentrante, trovandosi al momento del sinistro nel corridoio limitrofo all'aula. L'altra insegnante era presente in aula ma impegnata a consolare un'altra bambina. La compagnia assicuratrice aveva corrisposto ai genitori un importo a titolo di indennizzo per i giorni di ricovero ospedaliero.

Massima

In tema di responsabilità dell'insegnante per danni subiti dall'alunno, il presupposto della responsabilità contrattuale derivante dall'obbligo di vigilanza è costituito dalla circostanza che l'alunno sia stato affidato all'insegnante e che l'evento dannoso si sia verificato nel tempo in cui lo stesso era sottoposto alla sua vigilanza. Conseguentemente, l'insegnante che abbia regolarmente terminato il proprio orario di lavoro e consegnato gli alunni al collega subentrante non può essere ritenuto responsabile dei danni occorsi successivamente, venendo meno la posizione di garanzia e l'obbligo di protezione, anche qualora si trovi ancora nei locali dell'istituto scolastico in posizione tale da non consentire comunque la percezione dell'evento dannoso. Resta invece configurabile la responsabilità dell'insegnante cui l'alunno è stato effettivamente affidato, il quale è tenuto ad adempiere con la diligenza richiesta all'obbligo di sorveglianza, tanto più cogente in ragione della tenera età degli alunni, e ad approntare le cautele idonee ad evitare eventi dannosi prevedibili. In tema di quietanza liberatoria, la dichiarazione di accettazione di un'offerta a definizione del sinistro deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto relativamente alla specifica voce di danno oggetto del pagamento, e non quale negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, salvo che non risulti la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su tutti i propri diritti.

Esito

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello dell'insegnante che aveva terminato il turno, rigettando nei suoi confronti la domanda risarcitoria, confermando invece la responsabilità dell'insegnante presente in aula al momento del sinistro e dell'istituto scolastico. Ha inoltre rigettato l'eccezione della compagnia assicuratrice relativa all'intervenuta transazione, qualificando il pagamento effettuato come mera quietanza.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in Camera di Consiglio e composta dai sig. magistrati:

- 1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
- 2) Dott. Daniela Pellingra Consigliere

3) Dott. Maria Letizia Barone Consigliere

dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2342/2018 del R.G. di questa Corte di Appello che porta riunito

il fascicolo n. 2406/2018, promossa in questo grado di giudizio

da

Parte_1 (C.F. C.F._1) rappresentata e difesa dall'Avv.

Antonina Daniela Noto (pec: Email_1 , giusta procura in

atti;

APPELLANTE

CONTRO

CP_1 (C.F. C.F._2) rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo

Salvo (pec: Email_2 , giusta procura in atti;

APPELLANTE

Controparte_2 (C.F. C.F._3), CP_3

[...] (C.F. C.F._4 , entrambi n.q. di genitori esercenti la responsabilità sul minore

Persona_1 , rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Caracci (pec:

Email_3 , giusta procura in atti;

APPELLATI

Controparte_4 (P. I. P.IVA_1), rappresentata e difesa dall'Avv.

Giacomo Raffaele Esposito (pec: Email_4 , giusta procura in

atti;

APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALI

Controparte_5

[...] in persona del legale rappresentante pro tempore

1

APPELLATA CONTUMACE

CONCLUSIONI:

Parte_1

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 500/2018 emessa in data

19 maggio 2018 dal Tribunale di Marsala e depositata presso la cancelleria in data 21.05.18

(...)

2. Nel merito ritenere e dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la domanda proposta dai coniugi Parte_2 in capo alla sig.ra Parte_1 ;

3. Ritenere fondata e quindi accogliere la domanda spiegata dall'odierna appellante;

4. Condannare parte appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

CP_1

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della Sentenza n. 500/2018 emessa dal Tribunale di Marsala il 19.05.2018 pubblicata in data 21.05.2018, ed in accoglimento del presente appello

(...)

2) Nel merito, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare infondata la domanda promossa dai sig.ri Controparte_2 e CP_3 e pertanto rigettarla;

3) Indi condannare parte appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio o, in via subordinata compensare dette spese.

Controparte_2 e CP_3

Voglia per l'effetto l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo ritenere infondato in fatto ed in diritto il proposto appello e di conseguenza rigettarlo, integralmente, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa. Con ogni salvezza.

Controparte_4

Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita accogliere l'appello sì come proposto in quanto fondato in fatto ed in diritto;

Voglia, altresì, l'ecc.ma Corte di appello adita in riforma della gravata sentenza ritenere e dichiarare che la somma di euro 490,00 corrisposta agli attori dalla Controparte_4 a titolo di indennizzo, giusta condizioni di polizza, congrua e soddisfacente di ogni maggiore pretesa; per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza ritenendo e dichiarando infondata la domanda proposta dai sigg. Controparte_2 e CP_3 rigettando la domanda di manleva avanzata dall CP_5 nei confronti della Controparte_4

Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato il 23 settembre 2015, Controparte_2 e [...] CP_3 , nella qualità di genitori del minore Persona_1 , convennero dinanzi al Tribunale di Marsala la Controparte_5 [...] e le insegnanti CP_1 e Parte_1 , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio a seguito di un sinistro occorsogli il 5 dicembre 2013 presso l'asilo gestito dall'Azienda convenuta, ove il minore era regolarmente iscritto.

A sostegno della domanda, allegarono che Per_1 , durante lo svolgimento dell'abituale attività didattica, a causa dell'improvvisa chiusura della porta dell'aula, aveva subito lo schiacciamento della falange distale del III dito della mano sinistra, riportando una grave lesione per cui era stato sottoposto ad un intervento chirurgico, e dedussero la responsabilità dell'Ente e delle maestre convenuti in giudizio per violazione dell'obbligo di protezione e vigilanza sugli stessi gravanti e, comunque, ex art. 2043 c.c.

2. Costituito il contraddittorio, l'Azienda convenuta, contestata la fondatezza della domanda, chiese di chiamare in giudizio la società Controparte_4 con la quale aveva stipulato precipua polizza assicurativa per la copertura degli infortuni, onde essere dalla stessa manlevata; CP_1 e Parte_1 , ritualmente costituite, rilevarono anch'esse l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Autorizzata la chiamata in giudizio, la società Assicurativa predetta eccepì, in via preliminare, di null'altro dovere per aver già corrisposto l'importo di euro 490,00 ai genitori del minore Persona_1 a seguito di transazione per "la definizione del sinistro"; nel merito, contestò la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

3. Istruita la causa in via documentale nonché attraverso l'interrogatorio formale delle convenute, l'escussione dei testi indicati dalle parti e disponendo consulenza medico-legale, con sentenza del 19 maggio 2018, pubblicata il successivo 21 maggio, il Tribunale di Marsala, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannò I CP_5 Parte_1 e [...] CP_1 , in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro 7.201,13, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo in favore degli attori; condannò la Controparte_4 a manlevare I CP_5 da ogni esborso conseguente alla decisione; condannò I CP_5

Parte_1 e CP_1 , in solido tra loro, a rifondere alla parte attrice le spese di lite;
compensò integralmente tra I CP_5 e la Controparte_4 le spese processuali,
ponendo a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della CTU.

In particolare, ritenne l'istituto e le insegnanti citate in giudizio responsabili per non aver
ottemperato all'obbligo di protezione e vigilanza degli alunni sui medesimi gravanti con la
doverosa diligenza richiesta in ragione della tenera età di Per_1 , che al tempo dei fatti non
aveva ancora compiuto due anni.

3

Ritenuto pacifico che il sinistro era avvenuto nel corso dell'ordinario orario scolastico,
considerò che, sebbene all'esito dell'istruttoria non fosse stato chiarito se la porta che aveva
schiacciato il dito di Per_1 fosse stata o meno aperta e richiusa accidentalmente dallo stesso
minore, i convenuti non avevano dimostrato né di aver adottato ogni opportuna misura
precauzionale né di aver compiutamente vigilato sul minore, così da doversi ritenere solidalmente
responsabili del danno da questi patito.

Con specifico riferimento alle maestre, ritenne la CP_1 responsabile quale insegnante di
turno nella classe di Per_1 al momento del sinistro, e che fosse inidoneo ad escluderne la colpa
il fatto dalla stessa allegato, ovvero che in quel frangente era intenta a consolare una bambina in
preda al pianto; e considerò egualmente responsabile la Parte_1 perché, sebbene avesse
terminato il suo orario di lavoro, era ancora presente nei locali (corridoio) limitrofi all'aula ove si
era verificato il sinistro a breve distanza di tempo dalla fine del suo orario lavorativo, così da
mantenere una "posizione di garanzia e protezione" nei confronti degli allievi.

Respins, inoltre, l'eccezione sollevata dall'Assicurazione rilevando che dalla quietanza
depositata era da escludersi che tra la stessa e gli attori fosse intervenuto un negozio transattivo in
forza del quale questi ultimi avessero rinunciato ad ogni ulteriore pretesa nei confronti dei
convenuti in giudizio.

4. Con citazione notificata il 15 novembre 2018, Parte_1 ha impugnato la
decisione dolendosi di essere stata ritenuta responsabile del sinistro occorso al piccolo Per_1
malgrado il fatto fosse avvenuto dopo il termine del suo orario lavorativo e mentre il bambino era
affidato alla all'insegnante CP_1 ad essa subentrata; ha ribadito di non potere essere ritenuta
responsabile perché, comunque, nell'impossibilità di accorgersi dell'accaduto, posto che dal

corridoio, in cui si trovava intenta a parlare con altra insegnante, non avrebbe potuto comunque vedere i movimenti del piccolo Per_1 ; ha confutato, inoltre, che il fatto si fosse verificato solo pochi minuti dopo il termine del suo orario di lavoro essendo invece passato più tempo.

Costituito il contraddittorio, Controparte_2 e Controparte_3 hanno contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto; I Controparte_4 ribadite le difese già spiegate in primo grado, ha chiesto l'accoglimento dell'atto di appello e, con sostanziale appello incidentale, ha contestato la decisione di primo grado nella parte in cui non aveva accolto l'eccezione sollevata con riferimento all'avvenuta transazione tra la medesima e i genitori del piccolo Per_1 , quindi, rilevato che l'infortunio subito dal bambino doveva ricondursi al caso fortuito, ha concluso come indicato in epigrafe.

5. Con separato atto di citazione notificato il 20 novembre 2018, anche CP_1 ha impugnato la decisione, dolendosi anch'essa di essere stata ritenuta responsabile del sinistro occorso al piccolo Per_1 , invero da "ritenersi, piuttosto, quale conseguenza di circostanze ed eventi imprevedibili e fuori dell'ordinario scolastico".

4

Costituito il contraddittorio, sia Controparte_2 e Controparte_3 , sia la Controparte_4 hanno proposto le medesime difese e domande esplicitate nel giudizio intrapreso dalla Parte_1 .

6. Disposta ex art. 350 c.p.c. la riunione dei due procedimenti perché afferenti ad appelli avverso la medesima sentenza, all'udienza del 29 novembre 2023, tenuta nelle forme previste dall'art 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti, ex art. 190 cpv. c.p.c., il termine per gli scritti conclusivi.

7. Procedendo nella disamina delle impugnazioni, innanzitutto va premesso che, come già rilevato dal primo giudice, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, condiviso dal collegio, (in ultimo Cass. Sentenza n. 10516 del 28/04/2017) "in tema di danni subiti dall'alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all'istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l'assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali devono essere individuati e commisurati all'interesse del creditore del rapporto obbligatorio, sicché, nel caso di minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il

controllo e la vigilanza del detto minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia"; inoltre, (Cass. sez. 6 - 3, Sentenza n. 3081 del 16/02/2015) "presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori"; ed ancora, (Cass. sez. 3, Sentenza n. 2272 del 04/02/2005) "in tema di responsabilità civile ex art. 2048 cod. civ., il dovere di vigilanza dell'insegnante per il danno subito dall'allievo - obbligo la cui estensione va commisurata all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto - presuppone che l'allievo gli sia stato affidato. Pertanto colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori".

5

8. Ora, tanto premesso, rilevato che come non contestato il piccolo Per_1 , che ai tempi dei fatti aveva soltanto ventuno mesi, è incorso nel sinistro per cui è causa nel frangente di tempo in cui, quale alunno dell'asilo nido gestito dall Controparte_5 indicata in epigrafe, era affidato alle cure ed alla sorveglianza di CP_1 , che dalle ore 12:00 era subentrata a Parte_1 quale insegnante/assistente della classe, non è dubitabile la responsabilità della predetta per i danni subiti dall'alunno, sia per non aver adempiuto con la diligenza richiesta all'obbligo di sorveglianza sulla stessa gravante, viepiù cogente in ragione della tenera età degli alunni affidatili, sia per aver omesso di approntare le cautele idonee ad evitare quanto successo.

Invero, ritenuto che, come pacifico e comunque acclarato nel corso dell'istruttoria di primo grado, il minore si è schiacciato la falange del terzo dito della mano sinistra tra il telaio e il battente della porta è indubitabile la disattenzione della maestra CP_1 che, seppur presente in aula, non si è accorta in tempo del pericolo cui andava incontro il piccolo alunno allorché vicino all'uscio aveva maldestramente posizionato la mano tra il telaio e la porta, che, chiudendosi per cause non chiarite nel corso dell'istruzione, gli aveva provocato "l'amputazione apicale 3 dito mano sin con avulsione dell'unghia ed esposizione ossea"(cfr. relazione del C.T.U. medico legale in atti).

E che la CP_1 abbia omesso la dovuta vigilanza nei confronti dell'alunno affidato alle sue cure, come già rilevato dal primo giudice, emerge peraltro in modo palese dal suo stesso narrato allorché, per giustificare il proprio comportamento omissivo, rappresenta che, nel medesimo frangente in cui Per_1 si feriva con la porta, lei era impegnata a consolare un'altra bambina in crisi di pianto così ammettendo di non aver prestato la dovuta attenzione all'altro bimbo.

Né è invocabile nella specie il caso fortuito prospettato oltre che dalla CP_1 anche da CP_4 costituendo di certo fatto notorio sia che un bambino in tenera età, avvicinando le manine allo stipite della porta, possa farsi del male, sia che i comportamenti di bambini così piccoli siano per lo più imprevedibili con la conseguenza che necessitano di continua attenzione e sorveglianza.

È, invece fondato l'appello proposto da Parte_1 non potendo alla stessa imputarsi né la responsabilità dell'accaduto né l'inadempimento ad un obbligo contrattuale o da contatto sociale qualificato.

Invero, come pacifico tra le parti e provato in sede di istruttoria, la Parte_1 prima che si verificasse il sinistro aveva terminato il proprio orario di lavoro, era uscita dall'aula ed aveva consegnato i piccoli allievi, tra cui Persona_1, alla collega CP_1; ed è altresì acclarato (la sentenza di primo grado sul punto non è stata oggetto di impugnazione) che al momento del verificarsi del sinistro stava chiacchierando nel corridoio limitrofo all'aula con la collega Tes_1 e che, pertanto, dal punto in cui si trovava non poteva vedere il comportamento assunto dal minore in aula.

Non pare poi che possa trarsi diverso convincimento dalle dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_2, zia del minore infortunato, la quale ha dichiarato che mentre si trovava in

ospedale durante il ricovero del nipote aveva sentito la Parte_1 dichiararsi “dispiaciuta di quanto era accaduto, affermando di aver chiuso la porta senza accorgersi che il minore, siccome a lei affezionato, l’aveva seguita senza che ella se ne fosse accorta”.

In ragione, infatti, degli elementi di prova acquisiti nel corso dall’istruttoria da cui si evince che la maestra Parte_1 si era già allontanata dall’aula (cfr. dichiarazioni testimoniali della Tes_1) non si ritiene che la dichiarazione della CP_2 possa assurgere a prova di una “confessione stragiudiziale” fatta ad un terzo, peraltro come tale liberamente valutabile dal giudice. In definitiva, l’appello proposto dalla Parte_1 va accolto e, conseguentemente, deve essere rigettata la domanda risarcitoria avanzata dal CP_2 e dalla CP_3 nei confronti della stessa.

9. Non è fondato il motivo di appello con cui CP_4 si duole che il primo giudice non abbia accolto la difesa dalla stessa prospettata secondo cui, il 25 luglio 2014, era intervenuta tra essa e i genitori di Persona_1 una transazione in forza della quale i predetti avevano rinunciato a qualsiasi altra pretesa.

Come esattamente evidenziato dal giudice di prime cure, infatti, il documento depositato dall’Assicurazione onde sostenere la propria allegazione è una mera “dichiarazione di accettazione di offerta” cui può conferirsi esclusivamente valore di “quietanza” attestante la percezione dell’importo di euro 49000 per il sinistro per cui è causa.

Invero, premesso che fin dal primo grado i CP_2 avevano chiarito che la detta quietanza aveva esclusivo valore nei confronti della società assicuratrice e non delle parti nei cui confronti avevano agito in giudizio, non è revocabile in dubbio che il detto pagamento riguardava esclusivamente “i giorni di ricovero ospedaliero del minore” come espressamente indicato in una nota spedita dalla stessa Assicurazione al difensore dei genitori di Per_1 e per conoscenza alla madre di questi.

Il documento prodotto, pertanto, per quanto contenga l’espressione di accettazione dell’offerta “a definizione del sinistro” ha esclusivo valore di quietanza dell’acconto percepito e giammai di transazione .

Come in ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione, del resto, (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21400 del 19/07/2023) “la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di

interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti", ipotesi quest'ultima nella fattispecie in esame da escludere.

10. Per il principio di soccombenza, infine, Controparte_2 e CP_3

[...] sono tenuti a rifondere a Parte_1 le spese di lite di primo e di secondo

7

grado, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del DM vigente alla data della rispettiva decisione; CP_1 e CP_4 sono tenute a rifondere al CP_2 e alla CP_3 le spese di questo grado del giudizio, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del DM oggi vigente, mentre per il resto le spese di lite vanno compensate nei rapporti tra le altre parti.

11. Infine, si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R.

115/2002 per il versamento, a carico di CP_1 e di Controparte_4 di un

ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, lette le conclusioni delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala dei giorni 19-21 maggio 2018, appellata in via principale da Parte_1 e CP_1 e, in via incidentale, da [...]

Controparte_4 rigetta la domanda proposta da Controparte_2 e CP_3

[...] nei confronti di Parte_1 ;

condanna il CP_2 e la Parte_1 al pagamento delle spese di lite nei confronti della CP_3 , che liquida per il primo grado in euro 2.800,00 per compensi oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., e per questo grado in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;

condanna l Controparte_4 al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio nei confronti del CP_2 e della CP_6 che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;

condanna CP_1 al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio nei confronti del CP_2 e della CP_6 che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;

compensa per il resto le spese di lite del grado nei rapporti tra le altre parti;

dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione a carico della CP_1 e di Controparte_4

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 3 aprile 2024.

Il Consigliere est.

Maria Letizia Barone il Presidente

Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del

collegio, dott. Giovanni D'Antoni, e dal consigliere relatore ed estensore dott. Maria Letizia Barone.